

N. R.G. 602/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**  
*SECONDA SEZIONE CIVILE*

**DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012**

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da  
in data 30.1.2018,

dopo aver sentito a chiarimenti l'istante e il professionista designato ex art.15 comma IX L.n.3/2012,  
ritenuta la propria competenza territoriale essendo la sede principale del debitore in (MN),

considerato che il dichiara di essere imprenditore agricolo professionale e deduce di versare in  
una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di  
adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

rilevato che a fronte di un indebitamento di circa €6.000.000,00, il propone la liquidazione  
integrale del proprio patrimonio consistente in una pluralità di terreni in proprietà esclusiva e in  
comproprietà con , diversi fabbricati consoni all'attività agricola quali ricovero attrezzi e  
mezzi tecnici, magazzini di stoccaggio prodotti con possibilità di lavorazione (manipolazione) dei  
prodotti orticoli e frigoconservazione, oltre che ad alcune serre calde dotate di impiantistica (caldaie,  
bancali di lavorazione ecc) per l'autoproduzione delle piantine orticole e ad un parco macchinari, per un  
valore complessivo stimato di circa €1.743.500,00, prospettando dapprima un tentativo di vendita del  
complesso aziendale e solo successivamente la vendita atomistica dei beni;

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a ) e b) non  
rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni  
ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,



osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, dott. \_\_\_\_\_, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali o aziendali liquidabili oltre a quelli offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e fa presente che sussiste contenzioso in essere tra il \_\_\_\_\_ e due Istituti di credito nonché procedura monitoria per inadempimento di un acquirente di titoli all'aiuto comunitario, preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte creditori ipotecari, prededotti e privilegiati, preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente, tenuto conto che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. \_\_\_\_\_ ;

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Si dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno disposte per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche",



trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Si dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano Gazzetta di Mantova e sul sito [www.entietribunali.it](http://www.entietribunali.it).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore nonché per l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Mantova, 16/02/2018

Il Giudice

dott. \_\_\_\_\_



